

REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 2335/95 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1995

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, per quanto riguarda le disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico

III CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che il quarto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) ⁽⁴⁾, adottato con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 1994, ha introdotto una nuova impostazione competitiva per il Centro comune di ricerca (CCR) che prevede tra l'altro che il CCR debba entrare progressivamente in concorrenza con altri organismi per la realizzazione di alcuni progetti finanziati mediante stanziamenti del bilancio generale iscritti sia all'interno della sottosezione particolare di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁵⁾, in prosieguo denominato «regolamento finanziario», sia al di fuori di questa;

considerando che questo nuovo approccio competitivo comporta modifiche di alcune disposizioni del regolamento finanziario affinché il CCR possa gestire più efficacemente i suoi stanziamenti per rispondere alla concorrenza di altri centri analoghi;

considerando che, al riguardo, bisogna dotare la Commissione di maggiore autonomia in questo settore per effettuare storni di stanziamenti;

considerando che è opportuno assimilare gli stanziamenti ottenuti su base competitiva a delle entrate provenienti da prestazioni per conto terzi onde garantire a queste operazioni una perfetta trasparenza contabile;

considerando che il regolamento finanziario deve essere modificato di conseguenza;

considerando che si è svolta la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 ⁽⁶⁾ e dell'articolo 127 del regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come segue:

1) all'articolo 92:

i) al paragrafo 1, secondo comma, le lettere a), b) ed e) sono sostituite dal testo seguente:

«a) azioni dirette, eseguite negli stabilimenti del Centro comune di ricerca (CCR), in linea di massima integralmente finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee che consistono in:

- programmi di ricerca,
- attività di ricerca esplorativa,
- attività di sostegno scientifico e tecnico di natura istituzionale;

b) azioni indirette, che consistono in programmi eseguiti nel quadro di contratti da concludere con terzi. Il CCR può partecipare a queste azioni sulla medesima base dei terzi. Queste azioni sono finanziate in linea di massima parzialmente dal bilancio generale delle Comunità europee (azioni a spese ripartite);»

⁽¹⁾ GU n. C 237 del 25. 8. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 89 del 10. 4. 1995, pag. 212.

⁽³⁾ GU n. C 383 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 19. 5. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2333/95 (vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.